

Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - disponibilit  delle prove - Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10224 del 26/04/2017

Mancato reperimento, al momento della decisione, di documenti ritualmente prodotti - Espressione di atto volontario della parte - Presunzione - Conseguenze - Onere della parte di denunciare l'involontaria mancanza dei documenti - Sussistenza - Obbligo del giudice di disporre la ricerca e ricostruzione dei documenti mancanti - Condizioni - Limiti - Fattispecie.

In virt  del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che   libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti; ne consegue che   onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza (ove ci  non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice   tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l'involontariet  della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione. (Nella specie, dopo il ritiro del fascicolo da parte del c.t.u., l'appellante non ne aveva dedotto l'incolpevole mancanza all'udienza di precisazione delle conclusioni, come era suo onere ai fini dell'esercizio della facolt  del relativo ritiro ex art. 169, comma 2, c.p.c. e dell'assolvimento del successivo onere di sua restituzione unitamente alla comparsa conclusionale, con conseguente preclusione del rilievo officioso di detta mancanza ai fini della ricostruzione del fascicolo).

Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10224 del 26/04/2017